

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 dicembre 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 41.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 dicembre 1992 (della provincia autonoma di Bolzano).

Provincia di Bolzano - Invito al sindaco del comune di Selva Val Gardena a fare adottare dal competente organo il provvedimento di revoca dalla carica dell'assessore (e consigliere) comunale sig. Franz Costa, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, che prevede, tra l'altro, la revoca dalle cariche di assessore e consigliere comunale di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello per un delitto commesso con abuso dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio - Affermata sottrazione dell'atto di revoca al controllo di legittimità della giunta provinciale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di controllo sulle amministrazioni comunali, competenza già disciplinata dalla regione Trentino-Alto Adige con i d.p.r.g. n. 3/1987 e n. 6/1984.

[Nota del commissario di Governo per la provincia di Bolzano del 1° ottobre 1992 (prot. n. 06372) indirizzata al sindaco del comune di Selva Val Gardena].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 16 primo comma, 54, n. 5, e 87) *Pag.* 7

- n. 69.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 novembre 1992 (della Regione Emilia-Romagna).

Sanità pubblica - Proroga di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL. - Limitazione del trattamento economico assegnabile all'amministratore straordinario al doppio dello stipendio iniziale del direttore amministrativo capo-servizio - Attribuzione al presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta stessa, del potere di nominare i nuovi amministratori straordinari delle UU.SS.LL. - Attribuzione al presidente della giunta, altresì, del potere, su delibera della giunta, di confermare o rinnovare l'amministratore straordinario - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici e di rapporti tra gli organi di vertice della regione - Incidenza sui principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata e di imparzialità e buon andamento della p.a., per la limitazione della retribuzione dell'amministratore straordinario al di sotto dei livelli del dirigente amministrativo o medico come, invece, gli spetterebbe nell'unità sanitaria di provenienza.

(D.-L. 26 ottobre 1992, n. 418).

(Cost., artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123) » 10

- n. 760.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Massa del 1° giugno 1992.

Processo penale - Procedimenti speciali - Decreto penale di condanna - Imputato straniero residente fuori dello Stato - Omessa previsione tra i requisiti di ammissibilità di tale provvedimento della residenza o del domicilio effettivo nello Stato - Lesione del diritto di difesa.

Processo penale - Procedimento per decreto - Lamentata omessa previsione per il residente o domiciliato all'estero dell'invito, contestuale all'interpello ex art. 169 del c.p.p., ad assumere un difensore di fiducia nello Stato italiano o, in mancanza, di nomina di uno di ufficio con relativa comunicazione del nominativo prima della notifica del decreto di condanna - Lesione del diritto di difesa.

Processo penale - Procedimento per decreto - Lamentata omessa previsione per l'imputato residente all'estero di proporre opposizione nelle forme di cui all'art. 583 del c.p.p. (a mezzo posta) - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 459 e 169, primo comma, combinato disposto, artt. 460, 461 e 461, secondo comma).

(Cost., art. 24) **Pag. 14**

n. 761. Ordinanza del pretore di Venezia del 14 luglio 1992.

Patrocinio legale - Facoltà della p.a. (nella specie Ente ferrovie dello Stato) di farsi rappresentare e difendere in giudizio mediante propri funzionari - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio (non adeguatamente garantito di regola da persona sfornita del titolo di procuratore legale o di avvocato) nonché sul principio di eguaglianza, attesa la necessità dell'esame di stato per l'esercizio dello *ius postulandi* per tutti gli altri cittadini (questione sollevata di ufficio dal giudice *a quo*).

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24 e 33) **» 17**

n. 762. Ordinanza della pretura di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia, del 25 settembre 1992.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Scarichi delle pubbliche fognature - Previsione con legge regionale di limiti di accettabilità (degli scarichi) diversi e più permissivi di quelli stabiliti dalla normativa statale - Conseguente esclusione dall'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Mancato adeguamento della normativa di attuazione regionale alle prescrizioni legislative statali - Travalicamento della competenza regionale - Violazione della riserva di legge statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 29 novembre 1986, n. 42 (recte: 28 novembre 1986), artt. 9 e 11, lett. b), n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117) **» 18**

n. 763. Ordinanza del tribunale di Varese del 6 luglio 1992.

Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare - Preclusione per lo stesso di ottenere il proscioglimento in fase predibattimentale - Disparità di trattamento tra imputati.

(C.P.P. 1988, art. 23).

(Cost., art. 3) **» 23**

n. 764. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna del 7 aprile 1992.

Farmacia - Esercizio farmaceutico - Decadenza automatica dei farmacisti condannati alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici - Mancata previsione della possibilità di graduazione della sanzione in relazione alla gravità del reato commesso - Violazione del principio della congruità e ragionevolezza della sanzione rispetto all'illecito - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988 relativa alla decadenza automatica dei pubblici dipendenti.

(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 14).

(Cost., art. 3) Pag. 24

n. 765. Ordinanza del pretore di Salerno del 19 settembre 1992.

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160 cpy.).

(Cost., art. 3) » 27

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 41

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 dicembre 1992
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Provincia di Bolzano - Invito al sindaco del comune di Selva Val Gardena a fare adottare dal competente organo il provvedimento di revoca dalla carica dell'assessore (e consigliere) comunale sig. Franz Costa, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, che prevede, tra l'altro, la revoca dalle cariche di assessore e consigliere comunale di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello per un delitto commesso con abuso dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio - Affermata sottrazione dell'atto di revoca al controllo di legittimità della giunta provinciale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di controllo sulle amministrazioni comunali, competenza già disciplinata dalla regione Trentino-Alto Adige con i d.p.r.g. n. 3/1987 e n. 6/1984.

[Nota del commissario di Governo per la provincia di Bolzano del 1° ottobre 1992 (prot. n. 06372) indirizzata al sindaco del comune di Selva Val Gardena].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 16 primo comma, 54, n. 5, e 87).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 6581 del 30 ottobre 1992, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 4 novembre 1992 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli vice segretario della giunta (rep. n. 16565) — dagli avvocati prof. Sergio Panunzio e Paolo Mercuri, e presso di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione alla nota del commissario del Governo per la provincia di Bolzano del 1° ottobre 1992 (prot. n. 026372), indirizzata al sindaco del comune di Selva Val Gardena, avente ad oggetto «Applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16».

FATTO

L'art. 54, n. 5, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), attribuisce alla giunta provinciale i poteri di «vigilanza» e «tutela» sulle amministrazioni comunali.

Da ciò, fra l'altro, consegue che — anche ai sensi dell'art. 87 dello statuto — non spetta al commissario del Governo per la provincia di Bolzano alcun potere di controllo sulle amministrazioni comunali (almeno per quanto riguarda le funzioni non delegate dallo Stato: cfr. art. 87, primo comma, n. 2, dello statuto); ed in particolare, ai sensi dell'art. 87, primo comma, n. 3, dello statuto, non gli spettano i poteri di controllo originariamente propri del prefetto, o proprio perché i poteri di controllo sui comuni sono attribuiti dallo stesso statuto alla giunta provinciale.

Ciò premesso, è venuta recentemente a conoscenza della provincia ricorrente la nota del commissario del Governo per la provincia di Bolzano, del 1° ottobre 1992, indicata in epigrafe, con la quale si invita il sindaco del comune di Selva Val Gardena a fare adottare dal competente organo il provvedimento di revoca dalla carica dell'assessore (e consigliere) comunale sig. Franz Costa, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Occorre ricordare, a questo punto, che (a seguito della suddetta modifica) l'art. 15 della legge n. 55/1990 stabilisce, fra l'altro, al primo comma, lett. c), che non possono essere candidati alle elezioni comunali, e non possono comunque ricoprire le cariche di assessore e consigliere comunale «coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per il delitto commesso con abuso dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio...», mentre il successivo quarto comma dello stesso art. 15 dispone che «l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse».

Con la nota impugnata con il presente atto, il commissario del Governo, rilevato che l'assessore Franza Costa è stato condannato dalla corte d'appello di Trento per il reato di «interesse privato in atti d'ufficio», con sentenza del 2 novembre 1983, confermata dalla Cassazione con successiva sentenza del 20 giugno 1984, ha appunto invitato il comune di Selva ad adottare il provvedimento di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge n. 55/1990.

Con la stessa nota il commissario del Governo ha altresì ritenuto di fare presente al comune che il provvedimento di revoca da emanarsi non sarebbe soggetto al controllo di legittimità della giunta provinciale di cui all'art. 57 del t.u. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige (d.p.r.g. 19 gennaio 1984, n. 6). A tenore della lett. l) di tale articolo sono infatti sottoposti al controllo di legittimità provinciale «gli atti di nomina e di nomina degli organi delle amministrazioni comunali, nonché quelli di presa d'atto delle dimissioni o che dispongono la decadenza, la revoca o la surrogazione degli organi medesimi»; ma, secondo il commissario del Governo, tale disciplina — anche in base a quanto stabilito dall'art. 49 del relativo regolamento d'esecuzione (d.p.r.g. 12 luglio 1984, n. 12) — sarebbe applicabile solo al consiglio comunale, alla giunta comunale ed al sindaco, non anche agli atti relativi ai singoli consiglieri ed assessori comunali.

Poiché le suddette determinazioni contenute nella nota del commissario del Governo per la provincia di Bolzano del 1º ottobre 1992 sono gravemente lesive delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano, questa le impugna chiedendo il regolamento di competenza, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente, di cui agli artt. 16, primo comma; 54, n. 5; ed 87 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione.

1.1. — È in primo luogo da contestare l'assunto da cui muove la impugnata nota del commissario del Governo: che cioè la disciplina dell'art. 15, primo e quarto comma, della legge n. 55/1990 (come modificato dalla legge n. 16/1992) sia di per sé direttamente applicabile alla provincia autonoma ricorrente ed agli organi dei comuni in essa esistenti. Com'è noto, infatti, nella regione Trentino-Alto Adige, la disciplina dell'ordinamento dei comuni — ivi compresa quella relativa all'elezione degli organi comunali; nonché alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei consiglieri ed assessori comunali — appartiene alla competenza legislativa (concorrente) della stessa regione Trentino-Alto Adige; ai sensi dell'art. 5, primo comma, dello statuto.

Si aggiunga che, di fatto, la regione Trentino-Alto Adige ha ampiamente esercitato la suddetta potestà legislativa, fra l'altro stabilendo una particolare disciplina delle cause di ineleggibilità e di decadenza dei consiglieri ed assessori comunali, contenuta nel «t.u. leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali» (d.p.r.g. 29 gennaio 1987, n. 3, di cui v. spec. gli artt. 19-22), nonché nel già citato t.u. delle leggi sull'ordinamento dei comuni). Quest'ultimo (d.p.r.g. n. 6/1984), in particolare, stabilisce (già da prima dell'entrata in vigore della legge statale n. 16/1992) una disciplina della decadenza del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, che è sancita anche nel caso di condanna per delitti commessi «nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione...» [analogamente, dunque, all'art. 15, primo comma, lett. c), della legge n. 55/1990].

Da ciò consegue dunque, fra l'altro, che la disciplina legislativa stabilita dall'art. 15, primo e quarto comma, della legge n. 55/1990, cui si riferisce il commissario del Governo nella nota impugnata, mentre è di per sé direttamente applicabile nel restante territorio nazionale, non lo è nella regione Trentino-Alto Adige e, quindi, nel territorio ed ai comuni della provincia di Bolzano. Perché riguarda materia di competenza legislativa della regione, e perché la regione ha già disciplinato con proprie leggi la materia stessa (in modo analogo, ma non del tutto coincidente).

Già per questo, dunque, la nota impugnata si pone in contrasto con il principio dell'autonomia regionale e provinciale, sanciti dallo statuto speciale Trentino-Alto Adige. E comunque fonda tutto il suo contenuto sull'erroneo presupposto della immediata applicabilità ai comuni della provincia di Bolzano della disciplina stabilita dalla legge n. 55/1990. Invero, in relazione a quest'ultima (e nei limiti in cui essa ponga «principi fondamentali della materia») potrà porsi tutt'al più un problema di eventuale adeguamento della disciplina legislativa regionale: che è cosa ben diversa da ciò che invece è contenuto nella nota impugnata.

1.2. — Anche qualora — in denegata ipotesi — la disciplina della legge n. 55/1990 fosse direttamente applicabile ai comuni trentini, egualmente la impugnata nota del commissario del Governo risulta essere lesiva delle attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente, ad essa attribuite e garantite dalle norme costituzionali indicate in epigrafe.

Infatti il Commissario del Governo, con quella nota, evidentemente pretende di esercitare un potere di vigilanza e di tutela sul comune di Selva Val Gardena.

Ma si è detto che nella regione Trentino-Alto Adige i poteri di controllo (di «vigilanza» e di «tutela») sulle amministrazioni comunali e sui loro organi spettano esclusivamente alle giunte provinciali, secondo quanto stabilito dall'art. 54, n. 5, dello statuto speciale.

Pertanto, la surriferita determinazione della nota impugnata, con la quale il commissario invita il comune di Selva a provvedere alla revoca dell'assessore Franz Costa («dandone immediata informazione a questo ufficio») è palesemente invasiva delle attribuzioni della provincia ricorrente. È a questa, e solo questa, che spetta — ove ne sussistano i presupposti legali — di sollecitare il comune a dichiarare la decadenza dei consiglieri ed assessori (v. art. 21, ultimo comma, del d.p.r.g. 19 gennaio 1984, n. 6, cit.).

Né si potrebbe ritenere che il commissario abbia inteso esercitare un potere sostitutivo, a causa dell'inerzia della provincia. Ciò è da escludersi, sia perché il commissario non ha — nel caso di specie — un tale potere; sia perché, se avesse comunque inteso esercitare un potere siffatto, avrebbe dovuto — anche in ossequio al principio di leale collaborazione — indirizzare la nota alla provincia autonoma, anziché (come ha fatto) direttamente ed esclusivamente al comune.

Sotto ogni aspetto, dunque, risultano lese le attribuzioni provinciali di controllo sui comuni, stabilite dall'art. 54, n. 5, dello statuto. Corrispondentemente il commissario ha esorbitato dalle attribuzioni che per esso, in modo tassativo (perché ciò corrisponde alla esigenza di garantire l'autonomia provinciale), sono stabilite dall'art. 87 dello statuto. Attribuzioni fra le quali — come si è già detto in precedenza — non ve ne è alcuna su cui possa fondarsi la nota in questione.

1.3. — La nota impugnata lede le suddette attribuzioni provinciali anche sotto un ulteriore profilo, là dove essa afferma che il richiesto provvedimento comunale di revoca (della nomina ad assessore e della convalida della elezione a consigliere) sarebbe sottratto al controllo di legittimità da parte della provincia.

Il potere della giunta provinciale di esercitare il controllo sugli atti dei comuni è fondato anch'esso sull'art. 54, n. 5, dello statuto. Si è visto come in base all'art. 57, lett. 1), del d.p.r.g. n. 6/1984 siano soggetti a tale controllo provinciale tutti gli atti di «convalida e di nomina degli organi delle amministrazioni comunali», come pure quelli di «presa d'atto delle dimissioni», e quelli che dispongono «la decadenza, la revoca e la surrogazione degli organi medesimi».

È chiaro che si tratta di tutti gli atti di questo tipo che riguardino il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco, come pure (nel caso di organi collegiali: consiglio e giunta) degli atti che riguardino i componenti dei medesimi.

Che sia così è dimostrato dal fatto stesso che la suddetta disposizione fa riferimento anche alla ipotesi di «surrogazione degli organi medesimi»: infatti la surrogazione può aversi, evidentemente, soltanto per i singoli consiglieri comunali; come pure è comprovato dal fatto che la suddetta disciplina diventerebbe palesemente assurda se si dovesse interpretare nel senso che, in base ad essa, l'atto che pronuncia la decadenza o la revoca del sindaco (o dell'intera giunta) debba essere sottoposta al controllo di legittimità della giunta provinciale, e non così, invece, l'atto, di identico contenuto, che riguardi invece un assessore.

Le argomentazioni che, in senso contrario a quello qui sostenuto, vengono addotte dal commissario del Governo sono del tutto infondate. Esse si riducono, infatti, ad un richiamo alla norma contenuta nell'art. 49 del regolamento di esecuzione (d.p.r.g. 12 luglio 1984, n. 12) del suddetto t.u. sull'ordinamento dei comuni. La quale norma stabilisce che, ai fini della lettera 1) dell'art. 57 del testo unico, sono organi dell'amministrazione comunale quelli individuati dall'art. 1 del citato t.u. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (d.p.g.r. n. 3/1987: cioè il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco. Ma l'argomento risulta essere del tutto inconsistente sol che si consideri: *a*) che trattandosi di una norma regolamentare di esecuzione essa non può che avere valore ricognitivo e specificativo di quanto già stabilito dal t.u. (pena la sua illegittimità); *b*) che anche ai sensi dell'art. 49 del regolamento, gli atti di cui all'art. 57, lett. 1), sottoposti al controllo di legittimità sono quelli che riguardano il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, ed anche — evidentemente — i singoli componenti di questi ultimi organi collegiali...

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale in accoglimento del presente ricorso, dichiarare:

a) *che non spetta al commissario del Governo per la provincia di Bolzano di invitare il comune di Selva Val Gardena ad adottare nei confronti dell'assessore comunale Franz Costa i provvedimenti di cui al comma quarto dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*

b) *che spetta alla giunta provinciale di Bolzano di esercitare il controllo di legittimità — in base all'art. 54 dello statuto ed anche ai sensi dell'art. 57 del t.u. delle leggi regionali del Trentino-Alto Adige (d.p.r.g. 19 gennaio 1984, n. 6) — sugli atti comunali di revoca, ovvero di dichiarazione di decadenza, di assessori o consiglieri comunali; e per l'effetto annullare in parte qua l'impugnata nota del commissario del Governo per la provincia di Bolzano del 1º ottobre 1992.*

Roma, addì 27 novembre 1992

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

92C1321

N. 69

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 novembre 1992
(della regione Emilia-Romagna)*

Sanità pubblica - Proroga di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL. - Limitazione del trattamento economico assegnabile all'amministratore straordinario al doppio dello stipendio iniziale del direttore amministrativo capo-servizio - Attribuzione al presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta stessa, del potere di nominare i nuovi amministratori straordinari delle UU.SS.LL. - Attribuzione al presidente della giunta, altresì, del potere, su delibera della giunta, di confermare o rinnovare l'amministratore straordinario - Asserita indebita invazione della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici e di rapporti tra gli organi di vertice della regione - Incidenza sui principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata e di imparzialità e buon andamento della p.a., per la limitazione della retribuzione dell'amministratore straordinario al di sotto dei livelli del dirigente amministrativo o medico come, invece, gli spetterebbe nell'unità sanitaria di provenienza.

(D.-L. 26 ottobre 1992, n. 418);

(Cost., artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 5578 del 17 novembre 1992, rappresentata e difesa, come da mandato a margine, dall'avv. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento del d.-l. 26 ottobre 1992, n. 418; recante «Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1992); e precisamente:

dell'art. 1, quarto comma, nella parte in cui tale disposizione, innovando la precedente disciplina legislativa, limita il massimo del trattamento assegnabile dalle regioni all'amministratore straordinario al doppio dello stipendio iniziale del direttore amministrativo capo-servizio, in violazione degli artt. 117, primo comma, e 119, in connessione anche con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

dell'art. 1, secondo comma, nella parte in cui dispone che sia il presidente della giunta, su conforme deliberazione di giunta, a nominare i nuovi amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, illegittimamente sovrapponendosi alle disposizioni dello statuto regionale, in violazione dell'art. 123 della Costituzione.

FATTO

Il d.-l. 26 ottobre 1992, n. 418, qui impugnato, concerne fundamentalmente (a parte talune disposizioni disomogenee che qui non interessano, anche se di per sé esse costituiscono proprio per la loro disomogeneità violazione dell'art. 15, terzo comma, della legge n. 400/1988) disposizioni urgenti relative alla disciplina degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali previsti dal d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35 (convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111).

Nella disciplina originaria la figura dell'amministratore «straordinario» aveva, conformemente alla sua denominazione, carattere puramente provvisorio in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, tanto che ad essa era posto il termine perentorio del 30 giugno 1992.

Essendo tale termine scaduto (e scaduta altresì una breve proroga che era stata disposta), il d.-l. n. 418/1992 dispone una ulteriore proroga di tale forma di amministrazione «fino al 31 dicembre 1993».

Gli attuali amministratori, tuttavia, secondo il secondo comma dell'art. 1 decadono dalla carica il 1º gennaio 1993, e le regioni devono provvedere alla conferma o al rinnovo degli amministratori scaduti.

Ma incongruamente, sovrapponendosi alla disciplina delle competenze degli organi regionali disposta dallo statuto regionale, in attuazione dell'art. 123 della Costituzione, la stessa norma dispone che alla nomina debba provvedere «il presidente della giunta della regione ... su conforme deliberazione della rispettiva giunta». Di qui una prima illegittimità costituzionale.

Inoltre, e soprattutto, la nuova disciplina, pur mantenendo inalterate le caratteristiche della figura, i requisiti di nomina ed i compiti, innova il regime retributivo, stabilendo che l'indennità annua spettante agli amministratori straordinari, al lordo delle ritenute erariali, da una parte è determinata «in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali», dall'altra «non può risultare superiore al doppio della predetta somma».

Ne deriva una evidente limitazione della facoltà regionale di stabilire l'adeguato compenso spettante all'amministratore straordinario; ma la limitazione così posta si rivela anch'essa lesiva dell'autonomia regionale per le ragioni di seguito illustrate.

DIRITTO

1. — Illegittimità costituzionale della limitazione della facoltà regionale di stabilire l'adeguato compenso spettante all'amministratore straordinario.

Conviene ricordare che la materia del compenso spettante all'amministratore straordinario era già disciplinata dal d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35 (convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111).

Secondo tale decreto all'amministratore straordinario competeva «un compenso in misura fino a cinque volte quello già percepito dal presidente del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale» (art. 1, dodicesimo comma). La stessa disposizione conteneva poi una norma speciale per gli amministratori straordinari che fossero pubblici dipendenti, nei cui confronti si disponeva che «la misura del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità, connesse alle funzioni della qualifica rivestita».

La regione Emilia-Romagna non aveva contestato tale disposizione, ritenendo che essa consentisse alle regioni una facoltà di decisione sufficientemente ampia, idonea a consentire la determinazione di un compenso proporzionato all'importanza della funzione ed alla gravità delle connesse responsabilità, e perciò a consentire la copertura dei posti di amministratori straordinari ad un adeguato livello di professionalità.

La nuova disciplina riduce la facoltà di determinazione regionale nella ristretta scelta tra un minimo ed un massimo, determinati entrambi in modo assolutamente irrazionale ed incompatibile con le esigenze di una giunta politica retributiva.

Si consideri in primo luogo il livello minimo: per definizione stessa della legge, tale livello altro non è che il compenso spettante ai dirigenti direttori amministrativi capi-servizio all'inizio della carriera, e privo di qualunque eventuale fattore retributivo non meramente tabellare.

Alla stregua di tali parametri, l'amministratore straordinario si troverebbe per definizione ad avere una retribuzione inferiore, ed anche largamente inferiore, rispetto a quella dei funzionari amministrativi a lui immediatamente subordinati: non solo del coordinatore amministrativo, con la sua peculiare indennità, ma anche dei rimanenti funzionari aventi qualifica e funzione di direttore amministrativo capo-servizio. Infatti, ciascuno di questi funzionari avrebbe lo stesso compenso dell'amministratore straordinario, ma con in più la propria anzianità di carriera (mentre il compenso previsto per l'amministratore straordinario è ancorato allo stipendio iniziale), e con in più la possibilità di percepire ulteriori compensi connessi a legittimi istituti contrattuali e normalivi previsti dal d.P.R. n. 384/1990, quali l'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione (art. 46, primo comma), l'indennità di coordinamento (art. 46, secondo comma) il compenso di una particolare produttività (artt. 123 e segg.). I soli compensi incentivanti prevedono una maggiorazione dello stipendio fino ad un massimo del 70%.

In relazione a tale ultimo istituto sia lecito ricordare, a illustrazione e chiarimento di quanto affermato, come la regione Emilia-Romagna, con una scelta di politica sanitaria perfettamente legittima ed opportuna, ha utilizzato risorse risparmiate in altri ambiti della sanità per dare ad esso — unico rimedio attualmente disponibile alla burocratica parificazione dei meritevoli e dei non meritevoli nel pubblico impiego — vita vera; e che perciò in relazione ad una reale e verificata produttività i compensi tabellari risultano maggiorati anche in modo rilevante.

E lo stesso dicasi a maggior ragione per altri dipendenti apicali — ad esempio i medici — dell'unità sanitaria, per i quali sono previste (oltre alle precedenti) tutta una serie di indennità (di tempo pieno, di direzione medico-veterinaria, specialistica, primariale) che superano di gran lunga quelle amministrative.

È evidente lo stridente contrasto di tale situazione con il principio generale di uguaglianza, con il principio della retribuzione commisurata alla prestazione, al principio stesso del buon andamento dell'amministrazione (evidentemente impossibile quando alle maggiori responsabilità e compiti non corrisponda una maggiore retribuzione).

Né la censura non può essere superata rilevando che si tratta di un minimo, che la regione può superare. Da una parte, infatti, è evidente che anche il compenso minimo previsto deve pur sempre — sia pure ad un livello minimale — essere adeguato alle caratteristiche della figura professionale e del lavoro prestato.

Ma d'altra parte, occorre dire che alle stesse censure formulate per il livello minimo non si sottrae neppure il livello massimo, che la legge statale limita nel rapporto di 1 a 2 rispetto al minimo.

Se infatti si considerano i fattori sopra accennati, cioè la circostanza che i funzionari e gli operatori delle unità sanitarie locali, dalle cui fila proviene la maggior parte degli amministratori straordinari, da un lato godono nel pubblico impiego di una considerevole anzianità, dall'altro godono di altre forme di compenso — quali quelle sopra dette, che la regione si riserva comunque di indicare e quantificare con maggiore precisione — diviene giocoforza constatare che anche rispetto al massimo consentito si riproduce in moltissimi casi la stessa situazione, nella quale l'amministratore straordinario ha un compenso non solo inferiore a quello dei suoi collaboratori (il che è già paradossale ed iniquo), ma ben inferiore alla retribuzione che lo stesso titolare della funzione di amministratore straordinario avrebbe se semplicemente tornasse a fare il suo lavoro ordinario (quale dirigente amministrativo o medico) nell'unità sanitaria di provenienza.

Non occorrono molte parole per illustrare il contrasto di tale situazione (e della disposizione dalla quale essa deriva) con il principio di uguaglianza, in correlazione con il principio di proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro. Ma è evidente altresì che, in una simile situazione, molti dei potenziali candidati alla funzione di amministratore straordinario — ed in particolare le migliori e più sperimentate risorse provenienti dallo stesso servizio sanitario — non avrebbero più alcun interesse a presentare in concreto la propria candidatura. Né è possibile credere che qualificati dirigenti esterni vorrebbero affluire ai compiti di direzione del Servizio sanitario nazionale, se per lo svolgimento di tali compiti fosse prevista una retribuzione non solo non competitiva con il settore privato, ma persino inferiore a quella di altre figure direttive nella stessa organizzazione da dirigere.

Ne risulta la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, il quale esige evidentemente che le risorse umane migliori siano utilizzate per i compiti più impegnativi.

La ricorrente regione desidera altresì precisare che, se essa rivendica il proprio obbligo, prima ancora che il proprio diritto costituzionale, di fissare in termini di adeguatezza organizzativa i compensi spettanti all'amministratore straordinario, in relazione al complesso dei compensi degli operatori del settore, ciò non è certo allo scopo di perseguire una politica retributiva di particolare larghezza, che sarebbe evidentemente contraria, oltre che alle tradizioni della regione stessa, alle esigenze collettive del momento.

Al tempo stesso, tuttavia, le ristrettezze economiche non possono certo far desistere dalla necessità di istituire e mantenere, nel settore pubblico, una politica retributiva fondata non su un mortificante appiattimento, ma su una precisa correlazione tra livello retributivo e livello di compiti e di responsabilità.

In questo contesto, risultano del tutto irrazionali, discriminatorie e disfunzionali limitazioni che non si riferiscano all'insieme delle figure professionali di un settore, ma ad una sola; ponendo paradossalmente la figura di vertice in condizioni di inferiorità rispetto a ciò che la stessa legislazione statale prevede per le figure non di vertice. A questa stregua, oltretutto, gli amministratori straordinari non potrebbero mai essere quei manager del settore che pure la legislazione esige, ma potrebbero essere soltanto personale di minore rilievo, privo delle migliori competenze ed esperienze che il sistema può offrire, con una motivazione più «politica» che professionale.

È ben noto che la tendenza attuale della legislazione è nel senso di chiamare le regioni ad un livello di maggiore e più diretta responsabilità nella gestione del Servizio sanitario nazionale: responsabilità sia sul piano organizzativo ed operativo, con lo stringersi di un diretto collegamento tra unità sanitarie e regione, sia sul piano finanziario, con la chiamata delle regioni a far fronte con i propri mezzi alla spesa sanitaria quando questa superi certi limiti. Ma a tale maggiore responsabilizzazione regionale non può non corrispondere il possesso degli strumenti per garantire la migliore organizzazione del servizio, tra i quali — anche con riferimento all'autonomia di spesa garantita dall'art. 119 della Costituzione — la possibilità di gestire in termini di adeguatezza i compensi agli amministratori straordinari.

2. — Illegittimità costituzionale della individuazione nel presidente della giunta regionale, su delibera della giunta regionale, dell'organo regionale competente alla conferma o al rinnovo dell'amministratore straordinario.

Come detto in narrativa, l'art. 1, secondo comma, dell'impugnato decreto-legge, direttamente dispone che sia il presidente della giunta, su «conforme» deliberazione della rispettiva giunta, a nominare i nuovi amministratori straordinari delle unità sanitarie locali.

Ma in questo modo la legislazione statale disciplina le competenze degli organi regionali di vertice, ed i loro reciproci rapporti, illegittimamente sovrapponendosi alle disposizioni dello statuto regionale, in violazione dell'art. 123 della Costituzione.

Sia consentito qui di richiamare la sentenza di codesta Corte costituzionale n. 407/1989, ove è espressamente stabilito che «la ripartizione delle competenze tra i vari organi regionali rientra, salvo ovviamente il rispetto dell'art. 121 della Costituzione, nella materia "organizzazione interna della regione", che la Costituzione riserva allo statuto regionale» (punto 2 in diritto).

Espressamente allora la Corte costituzionale affermò l'illegittimità costituzionale «anche ad evitare che in futuro si riproducano disposizioni analoghe, le quali certamente non rispondono a criteri di rigorosa conformità al dettato costituzionale, dando così luogo ad occasioni di contenzioso tra lo Stato e le regioni».

È evidente che il precedente e le affermazioni di allora si attagliano perfettamente al caso di oggi nel quale, senza alcuna ragione, il legislatore del decreto-legge impugnato si spinge persino oltre la semplice indicazione di competenze, individuando addirittura un modulo di rapporti tra gli organi di vertice (atto del presidente su conforme deliberazione della giunta regionale) che incide sulla forma di governo, e la cui ammissione o esclusione rientra nella sola autonomia statutaria e legislativa regionale.

Di qui la palese illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa chiede che l'eccellentissima Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale del d.-l. 26 ottobre 1992, n. 418, in relazione alle disposizioni specificamente impuginate, per violazione, nei termini illustrati, degli artt. 3, 36, 97, 117, primo comma, 119 e 123 della Costituzione.

Padova-Roma, addì 24 novembre 1992

Avv. prof. Giandomenico FALCON

N. 760

Ordinanza emessa il 1º giugno 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Massa nel procedimento penale a carico di Roka Attila

Processo penale - Procedimenti speciali - Decreto penale di condanna - Imputato straniero residente fuori dello Stato - Omessa previsione tra i requisiti di ammissibilità di tale provvedimento della residenza o del domicilio effettivo nello Stato - Lesione del diritto di difesa.

Processo penale - Procedimento per decreto - Lamentata omessa previsione per il residente o domiciliato all'estero dell'invito, contestuale all'interpello ex art. 169 del c.p.p., ad assumere un difensore di fiducia nello Stato italiano o, in mancanza, di nomina di uno di ufficio con relativa comunicazione del nominativo prima della notifica del decreto di condanna - Lesione del diritto di difesa.

Processo penale - Procedimento per decreto - Lamentata omessa previsione per l'imputato residente all'estero di proporre opposizione nelle forme di cui all'art. 583 del c.p.p. (a mezzo posta) - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 459 e 169, primo comma, combinato disposto, artt. 460, 461 e 461, secondo comma).

(Cost., art. 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti tutti gli atti di causa, premesso e considerato quanto segue;

1. — In data 14 marzo 1992, il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Massa depositava nella cancelleria richiesta di emissione di decreto penale di condanna contro tale Roka Attila, nato a Baesalmas (Ungheria) il 14 aprile 1971 e residente in Madaras (Ungheria), via Petofi, 78.

Questo giudice ritiene che l'art. 459 del c.p.p. del 1988, che non prevede, tra i requisiti di ammissibilità della richiesta, anche quello della residenza o del domicilio dell'imputato nel territorio dello Stato, non sia conforme ai principi costituzionali del diritto di difesa;

2. — In punto di rilevanza della questione si osserva quanto segue:

2a) Nell'atto di richiesta, il p.m. ha formulato l'imputazione di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l'aver l'imputato portato, in Massa, in data 6 ottobre 1991, fuori della propria abitazione, un coltello a scatto lungo cm 22 ca., senza giustificato motivo; e, quindi, ha richiesto che il Roka fosse condannato alla pena di L. 100.000 di ammenda oltre alle spese processuali.

In punto di fatto, questo giudice ritiene che la richiesta sia accoglibile, in quanto, dalla domanda in data 7 ottobre 1991, della questura di Massa, risulta che, nel corso di un controllo all'autovettura di proprietà dell'imputato, era stato rinvenuto un coltello di marca «Rostfneis», aventi le caratteristiche descritte nella contestazione, e, pertanto, assoggettato a sequestro; il verbale di sequestro, con la relativa convalida, si trovano nel fascicolo. Ai fini dell'emissione di un decreto penale risulta, quindi, provato il fatto addebitato all'imputato, che appare, per le caratteristiche del coltello, di particolare tenuità, come da contestazione effettuata dal p.m.

Il prevenuto non risulta neppure meritevole della concessione delle attenuanti generiche e della diminuzione di cui all'art. 459 del c.p.p. (non richiesta dal p.m.) in quanto i suoi precedenti penali per condanna a pena detentiva ne impediscono la concessione; concessione che renderebbe la pena da irrogarsi in concreto oltremodo lieve e, pertanto, non conforme ai principi di cui all'art. 133 del c.p.

In punto di commisurazione della pena, questo giudice ritiene congrua la pena richiesta dal p.m. in quanto, stimati tutti gli elementi di cui all'art. 133, del c.p. — ed, in particolare, le precedenti condanne, da una parte, e la non particolare gravità del fatto, dall'altra — pena adeguata al fatto appare quella richiesta, dal p.m., di L. 100.000 di ammenda.

2b) L'art. 169 del c.p.p. del 1988, dispone che, se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero, le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'autorità che procede, il titolo di reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata — così prosegue il disposto del citato art. 169 del c.p.p. del 1988 — non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa risulta insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

Se la Corte costituzionale dovesse ritenere che, nel caso di specie, le attività indicate nell'art. 169 dovevano essere compiute prima della chiusura delle indagini preliminari — in modo da esattamente determinare il pubblico ministero, il quale, in caso di adozione del procedimento notificatorio per gli irreperibili (applicabile ai sensi del quarto comma, del predetto articolo), non avrebbe potuto richiedere il decreto penale — la questione potrebbe diventare inammissibile.

Tuttavia, giacché la norma di cui all'art. 169, si presenta di incerta interpretazione, in quanto ascrive il dovere di procedere all'interpello dell'imputato non presente nel territorio dello Stato sia al p.m., che al giudice, e, considerato che manca, al riguardo, una presa di posizione della giurisprudenza di legittimità, questo giudice ritiene che sussistano tutti gli elementi per procedere. Infatti, nel caso di specie, non pare consentito rinviare gli atti al p.m. perché provveda ad integrare la propria attività di indagine ai fini della notifica, in quanto non si ravvede l'esistenza di alcuna disposizione che consenta un tale rinvio per irreperibilità (argomento *ex art.* 460, n. 4, del c.p.p.), avendo l'imputato una residenza nota in atti.

2c) Ancora in punto di rilevanza, vi è da chiedersi negli artt. 459 e 460 del c.p.p. del 1988, vadano interpretati nel senso che il giudice delle indagini preliminari, al quale venga richiesto un decreto penale, debba comunque accogliere la richiesta, se non dissenta in ordine alla sussistenza del fatto e delle circostanze prospettate, dal pubblico ministero ed in ordine alla pena richiesta dall'imputato; ci si interroga, cioè, della correttezza dell'interpretazione della normativa *de qua*, che non consentirebbe al giudice di sindacare le scelte del pubblico ministero in ordine alla adozione del decreto penale. In altri termini, vi è da chiedersi se la scelta dell'adozione del procedimento per decreto, che comporta una «forma di condanna senza processo», possa essere lasciata alla completa discrezionalità dell'organo di accusa oppure se il giudice possa — e debba — con congrua e logica motivazione, rigettare la richiesta per soli motivi di garanzia della correttezza dell'esercizio dell'azione penale.

Al riguardo, il giudice ritiene che, essendo tutta la letteratura circa il nuovo c.p.p. nel senso che il giudice non possa effettuare il sindacato suddetto e, mancando prese di posizione consolidate della giurisprudenza al riguardo, si debba adottare l'interpretazione che riserva esclusivamente alla più o meno spiccata sensibilità istituzionale del p.m. la scelta dell'adozione del procedimento per decreto, anche se tale definizione determini una grave violazione dei diritti di difesa dell'imputato.

3. — In punto di non manifesta infondatezza, si osserva che gli artt. 459, 460 e 461 del c.p.p. del 1988, così come interpretati ai punti 2 e 3 della presente ordinanza, si presentano non conformi al parametro costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione, che definisce come inviolabile il diritto di difesa dell'imputato in ogni stato e grado del procedimento.

Va, preliminarmente, osservato, per sgomberare il campo da ogni dubbio in proposito, che, in materia di garanzie dei diritti inviolabili dell'uomo, non può farsi discriminazione alcuna tra cittadino e straniero, in quanto la Costituzione della Repubblica riconosce e garantisce tali diritti, la cui preesistenza rispetto allo Stato è data per scontata dal legislatore costituzionale; tanto che la disciplina dei diritti inviolabili prevista dalla Costituzione non potrebbe essere oggetto di revisione costituzionale, giacché i relativi articoli contengono l'enunciazione di valori che costituiscono il fondamento di quella forma di governo di democrazia pluralistica voluta dai padri costituenti (Corte costituzionale sentenza n. 366/1991).

Ciò premesso, va rilevato che, qualora si possa procedere al procedimento notificatorio previsto dall'art. 169, n. 1, del c.p.p., e cioè, qualora, nei trenta giorni dalla ricezione dell'interpello l'imputato faccia idonea e sufficiente dichiarazione o elezione di domicilio nel territorio dello Stato e, quindi, il plico contenente il decreto penale di condanna sia consegnato a persona designata dall'imputato come abilitata a ricevere le notificazioni in sua vece, in mancanza di opposizione nei quindici giorni dalla ricezione, il decreto diviene irrevocabile.

3a) La prima censura che questo giudice muove alla normativa *de qua* consiste nell'osservazione che, presupponendo l'art. 169 del c.p.p., che l'imputato non sia presente nel territorio dello Stato, a questi non è praticamente consentito di prendere visione, in un tempo ragionevole per determinarsi nella preparazione di un'adeguata difesa, degli atti depositati in cancelleria. E, pertanto, anche volendo interpretare l'art. 461 del c.p.p. nel senso che l'opposizione possa essere proposta dal difensore a ciò delegato, non pare che il tempo riservato per la decisione se proporre opposizione — anche determinandosi per la scelta di un rito speciale, come l'applicazione pena su richiesta, il rito abbreviato o l'oblazione — non sia sufficiente. Pertanto, a parere di questo giudice, il contenuto dell'art. 459, del c.p.p. presenta gravi sospetti di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, tra i requisiti di ammissibilità della richiesta di decreto penale di condanna, la residenza o il domicilio effettivo dell'imputato nel territorio dello Stato.

3-b) La seconda censura, che pare assorbente rispetto alla prima consiste nella notazione che all'imputato, che intenda proporre opposizione anche a mezzo di un difensore a ciò delegato, non è riservata tale facoltà, in quanto, dal combinato disposto degli artt. 169, n. 1, 459, 460 e 461 non risulta che il residente o domiciliato nel territorio dello Stato debba essere invitato contestualmente all'interpello di cui all'art. 169, n. 1, del c.p.p., a nominare un difensore nel territorio dello Stato italiano.

Anche questa censura potrebbe cadere qualora debba interpretarsi l'art. 169 del c.p.p. nel senso che esso debba essere coordinato con l'art. 369 del c.p.p., nella parte in cui quest'ultima disposizione contiene l'invito all'imputato di nominare un difensore di fiducia. Ma potrebbe anche ritenersi, per contro, l'illegittima costituzionale dello stesso art. 169, n. 1 del c.p.p., in quanto non contiene tale invito. Ed atteso che quest'ultima disposizione del codice del 1988 è del tutto autonoma rispetto a quella di cui all'art. 369 del c.p.p., questo giudice ritiene di dover adottare la soluzione interpretativa che non prescrive che l'interpello di cui all'art. 169, n. 1 del c.p.p. contenga l'invito a nominare un difensore di fiducia. Con la conseguenza, veramente grave, che, in mancanza di nomina o di preventiva comunicazione all'imputato di quale sia il difensore nominato d'ufficio, il luogo della notifica è destinata a rimanere sconosciuto al condannato.

Pertanto, anche il combinato disposto degli artt. 169, n. 1, 459, 460 e 461 presenta, ad avviso di questo giudice, gravi sospetti di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'emissione di un decreto penale, il residente o domiciliato nel territorio dello Stato debba essere invitato, a nominare un difensore nel territorio dello Stato italiano e che, in mancanza, gliene venga nominato uno di ufficio, il cui nominativo debba essere comunicato al residente all'estero prima della notifica del decreto.

3c) Ma rispetto ai sospetti di illegittimità costituzionale sopra prospettati in via gradata, ne esiste un altro che, qualora dovesse assurgere a certezza, sarebbe idoneo ad assorbire ogni altra censura.

Secondo l'interpretazione offerta dal giudicante, l'art. 461 del c.p.p. non consentirebbe praticamente l'impugnazione all'imputato residente all'estero che voglia personalmente proporla.

Si osserva che l'art. 461 del c.p.p., che non richiama la disciplina generale in tema di impugnazioni, nel prescrivere che l'opposizione possa essere proposta dall'imputato o dal difensore eventualmente nominato, dispone che l'atto debba essere ricevuto dalla cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria della pretura del luogo dove si trova l'opponente. Pertanto, non consentendo che l'opposizione — con firma autenticata da un agente consolare — possa essere proposta a mezzo del servizio postale (così come prevede l'art. 583 del c.p.p. a proposito delle impugnazioni), l'art. 461 impedisce, all'imputato residente o domiciliato all'estero di proporre opposizione al decreto penale di condanna.

Ritiene questo giudice che l'art. 24 della Costituzione vada letto non solo come norma che riconosce la difesa tecnica, ma anche quella personale dell'imputato, il quale deve essere messo in condizione di validamente esercitare tutte quelle facoltà che gli sono riservate dall'ordinamento. Una di tali facoltà, che si ritiene un connotato ineliminabile della giurisdizione penale, è quella di provocare un controllo di merito sulla propria condanna, in specialmodo quando essa sia stata data con cognizione sommaria.

Pertanto, l'art. 461, n. 2 del c.p.p., così come interpretato contiene una grave violazione del diritto di difesa dell'imputato residente all'estero, che non consente allo stesso di proporre opposizione; violazione tale da dichiarare non manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

3d) Al termine della prospettazione delle questioni più sopra sollevate in via gradata ed alternativa, il giudice osserva che l'art. 633, ultimo comma, del c.p.c., non consente che il decreto di ingiunzione in materia civile possa essere emesso quando la notificazione all'intimato debba avvenire fuori della Repubblica.

In pratica, la disposizione da ultima ricordata, vieta l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico di un debitore residente all'estero.

Lascia, quindi, perplessità una normativa che, in materia di diritti disponibili, vieta l'adozione del procedimento monitorio, mentre, invece, la ammette in materia penale, ove sono in discussione la libertà e l'onore della persona.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione incidentale di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dei seguenti articoli del codice di procedura penale del 1988:

1) dell'art. 459 del c.p.p., nella parte in cui non prevede, tra i requisiti di ammissibilità della richiesta di decreto penale di condanna, la residenza o il domicilio effettivo dell'imputato nel territorio dello Stato;

2) del combinato disposto degli artt. 169, n. 1, 459, 460 e 461, nella parte in cui non è previsto che, ai fini dell'emissione di un decreto penale, il residente o domiciliato nel territorio dello Stato, debba essere invitato, contestualmente all'interpello di cui all'art. 169, n. 1, del c.p.p., a nominare un difensore nel territorio dello Stato italiano e che, in mancanza, gliene venga nominato uno di ufficio, il cui nominativo debba essere comunicato al residente all'estero prima della notifica del decreto;

3) dell'art. 461, n. 2 del c.p.p., nella parte in cui non consente, all'imputato residente o domiciliato all'estero, di proporre opposizione al decreto penale di condanna nelle forme di cui all'art. 583 dello stesso codice.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia:

comunicata al pubblico ministero e sia notificata all'imputato ed al difensore;

notificata al signor Presidente del Consiglio dei Ministri;

comunicata ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Massa, 1^o giugno 1992

Il giudice: DE GREGORIO

92C1322

N. 761

*Ordinanza emessa il 14 luglio 1992 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Zampiero Fabio e Ente FF.SS.*

Patrocinio legale - Facoltà della p.a. (nella specie Ente ferrovie dello Stato) di farsi rappresentare e difendere in giudizio mediante propri funzionari - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio (non adeguatamente garantito di regola da persona sfornita del titolo di procuratore legale o di avvocato) nonché sul principio di eguaglianza, attesa la necessità dell'esame di stato per l'esercizio dello *ius postulandi* per tutti gli altri cittadini (questione sollevata di ufficio dal giudice *a quo*).

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24 e 33).

IL PRETORE

Sollevata d'ufficio nella causa promossa da Zampiero Fabio con l'avv. L. Azzarini contro ente ferrovie dello Stato in proprio, considerato che ai sensi dell'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1933 n. 1611 innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari;

che tale norma sembra essere tuttora applicabile anche per le controversie nelle quali sia parte il nuovo ente ferrovie dello Stato giusta il richiamo contenuto nell'art. 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210, comprese le controversie di lavoro;

che in virtù dell'interpretazione data dalla Corte di cassazione (v. Cass. 22 gennaio 1980, n. 485) tale «rappresentanza» dell'amministrazione corrisponde all'ipotesi della parte che sta in giudizio personalmente ed attribuisce quindi all'amministrazione la facoltà non solo di farsi rappresentare in senso tecnico, ma di difendersi a mezzo dei propri funzionari senza i limiti che la legge processuale (art. 82 e, per le controversie di lavoro, art. 417) impone alle parti diverse dalla pubblica amministrazione;

che se può ammettersi una valutazione sull'opportunità di consentire in relazione a singole materie la difesa personale delle parti, come ad esempio *ex art. 23 della legge n. 689/1981*, ciò non sembra possa — o possa più — ammettersi indiscriminatamente per tutte le materie affidate alla competenza del pretore, alla luce delle considerazioni già esposte dalla Corte costituzionale con riferimento ai patrocinatori legali avanti le preture (cfr. sentenza n. 127 del 2 maggio 1985), contrastando ciò sia con l'esigenza che sia assicurata a tutti, compresa la pubblica amministrazione, una adeguata difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione sia con l'esigenza che per tutti senza discriminazioni (art. 3 della Costituzione) resti prescritto il previo esame di stato per esercitare lo *ius postulandi* (art. 33, quinto comma, della Costituzione);

che la questione è rilevante in causa perché l'ente ferrovie dello Stato, rappresentato dal proprio funzionario, si è così costituito depositando memoria difensiva, eccependo la prescrizione del diritto fatto valere e sollevando altre eccezioni di merito: ha quindi svolto attività difensiva in senso tecnico sulla cui ammissibilità il giudice è chiamato a decidere, né la questione è superata dalla successiva tardiva costituzione dell'avvocatura dello Stato stanti le decadenze che si sarebbero comunque verificate *ex art. 415, secondo comma, del c.p.c.*;

Reso noto altresì che la questione è di rilevante interesse organizzativo per la pubblica amministrazione e per i giudici, specie quelli del lavoro, chiamati ormai spesso a decidere in controversie in cui l'ente F.S. utilizza tale forma di difesa, e con la prospettiva del moltiplicarsi in futuro di analogo contenzioso e analoghe prassi per la ventilata privatizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito del servizio sanitario nazionale e dell'intero pubblico impiego;

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1933, n. 1611, per la parte concernente i giudizi avanti il pretore in relazione agli artt. 24, 33, quinto comma e 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 14 luglio 1992

Il pretore del lavoro: D'AVINO

92C1323

N. 762

Ordinanza emessa il 25 settembre 1992 dalla pretura di Reggio Emilia, sez. distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Reggiani Roberto

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Scarichi delle pubbliche fognature - Previsione con legge regionale di limiti di accettabilità (degli scarichi) diversi e più permissivi di quelli stabiliti dalla normativa statale - Conseguente esclusione dall'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Mancato adeguamento della normativa di attuazione regionale alle prescrizioni legislative statali - Travalicamento della competenza regionale - Violazione della riserva di legge statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 29 novembre 1986, n. 42 (*recte*: 28 novembre 1986), artt. 9 e 11, lett. b), n. 2]. (Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunciato, in Camera di Consiglio, la seguente ordinanza nel processo penale iscritto al n. 3062/92 reg. gen. contro Reggiani Roberto, nato a Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) il 14 giugno 1938, res. in Reggio Emilia via Beltrami n. 15 imputato del reato p. e p. dall'art. 21 terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319, con succ. mod. in rif. alle leggi regionali 29 gennaio 1983, n. 7; 23 marzo 1984 n. 13 e 28 novembre 1986 n. 42 perché nella sua qualità di

legale rappresentante (direttore generale) dell'azienda gas acqua consorziale (A.G.A.C.), titolare della pubblica fognatura con impianto di depurazione in località «Le Forche» di Puianello, effettuava lo scarico di reflui provenienti dal detto impianto in torrente Crostolo, superando nel valore azoto ammoniacale (NH_4) i limiti di accettabilità di cui alle tabelle C (30 mg/lt) ed A (15 mg/lt) allegate alla legge statale n. 319/1976 cit. da ritenersi prevalenti sul limite di accettabilità (50 mg/lt) di cui alle tabelle II e III allegate alla legge regionale n. 7/1983 cit. con succ. mod.

In Quattro Castella il 2 ed il 3 ottobre 1990 (valore accertato di NH_4 pari a 45 mg/lt all'esito di campionamento medio-composito della durata di 24 ore).

IL FATTO

In data 2 ottobre 1990 il S.I.P. dell'U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia effettuava ispezione, con contestuale prelievo di campioni, presso la pubblica fognatura con impianto di depurazione in loc. «Le Forche» di Puianello.

Dalle successive analisi emergeva un valore di azoto ammoniacale (NH_4) pari a 45 mg/lt che eccedeva i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle C ed A allegate alla cd. legge Merli ma, nel contempo, rientrava nei limiti di accettabilità di cui alle tabelle II e III allegate alla legge Regione Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 e succ. modifiche.

Questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero.

Il p.m. ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 11 lett. b) n. 2 primo alinea della legge regione Emilia Romagna 2 dicembre 1986, n. 42 deducendo contrasto sia con l'art. 117 della Costituzione che con l'art. 25 della Costituzione.

Deduceva il p.m. che il sollevato dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale n. 42/1986 (norma precettiva inerente agli scarichi delle pubbliche fognature quale è appunto quella oggetto di causa, prescrivente l'obbligo di adeguamento dello scarico di tali pubbliche fognature ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegata alla citata legge regionale n. 7/1983) e dell'art. 11 lett. b) n. 2 primo alinea della legge regionale n. 42/1986 (che introduceva una semplice sanzione amministrativa per il mancato adeguamento dei limiti di accettabilità di cui alle predette tabelle) trovava fondamento nella circostanza che i predetti limiti di cui alle tabelle allegata alla legge regionale n. 7/1983 e successive modifiche risultavano essere più permissivi in alcuni parametri (tra cui, per i fini di cui al presente processo, l'azoto ammoniacale) rispetto a quelli previsti nelle tabelle allegata alla legge statale, donde la interferenza riduttiva del precetto statale (art. 9, primo comma e 2; art. 14 secondo comma e secondo periodo della legge n. 319/1976) e della corrispondente sanzione penale prevista dall'art. 21 terzo comma della stessa legge statale.

L'art. 9 della legge regionale n. 42/1986 ed il corrispondente art. 11 lett. b) n. 2 primo alinea della stessa legge regionale — secondo il pubblico ministero — si pongono in evidente contrasto innanzitutto con l'art. 117, primo e secondo comma della Costituzione configurando una disciplina regionale (prescrittiva e sanzionatoria) degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, totalmente autonoma e non, viceversa, integrativa e di attuazione della disciplina statale di cui alla legge n. 319/1976 sebbene quest'ultima si limiti a demandare alle regioni la mera definizione di una regolamentazione già posta nelle sue norme fondamentali, anche e soprattutto con riferimento ai limiti massimi di accettabilità, dalla legge statale (cfr. art. 14, secondo comma in riferimento all'art. 9, primo, secondo e penultimo comma della legge n. 319/1976).

Deduceva, inoltre, il p.m. che gli stessi artt. 9 e 11 della legge regionale n. 42/1986 si pongono in contrasto evidente con l'art. 25 secondo comma, della Costituzione interferendo con la legge n. 319/1976 in senso riduttivo dell'ambito di applicabilità della norma statale che sanziona penalmente tutti gli scarichi eccedenti i limiti tabellari nei rispettivi limiti e modi di applicazione.

Le regioni, infatti, non hanno la possibilità di interferire negativamente con le norme penali statali disciplinando e considerando lecita un'attività che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente.

Al contrario il mantenimento nell'ordinamento giuridico vigente del combinato disposto degli artt. 9 ed 11 lett. b) n. 2 legge regionale n. 42/1986 esclude dalla prevista sanzione penale (di cui all'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976) un fatto di scarico illecito (quale è quello dello scarico eccedente il limite tabellare previsto dalla legislazione statale per l'azoto ammoniacale) solo perché proveniente da una pubblica fognatura arbitrariamente vincolata dalla legislazione regionale al rispetto di un limite più permissivo di scarico riguardo al parametro suddetto.

Ammissibilità della questione sollevata dal pubblico ministero.

Si ritiene che la questione sollevata dal p.m. non sia manifestamente infondata.

È fuori dubbio che la legge della regione Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 (modificata ed integrata dalle successive leggi regionali n. 13/1984 e n. 42/1986), emanata in applicazione dell'art. 14 del c.p.v. legge statale n. 319/1976 e contenente, tra l'altro, la specifica disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, ha — per tali tipo di scarichi — previsto ed imposto il rispetto di alcuni limiti massimi di accettabilità del tutto superiori a quelli contemplati dalle corrispondenti tabelle allegate alla legge statale n. 319/1976.

Per quanto concerne il parametro oggetto del presente giudizio (vale a dire l'azoto ammoniacale) tale differenza e più favorevole disciplina regionale si ravvisa sia nella tabella II (che indica un limite più ampio della corrispondente tabella statale C) sia nella tabella III (che indica un limite più ampio della corrispondente tabella statale A).

Più in generale si deve altresì ricordare che la tabella regionale II prevede limiti più ampi rispetto alla tabella statale C anche con riferimento ai parametri del cloruro, del fosforo totale e dei tensioattivi mentre, a sua volta, la tabella regionale II prevede limiti più ampi rispetto alla corrispondente tabella statale A anche con riferimento ai parametri del BOD, del fosforo totale, e degli aldeidi.

Inoltre l'art. 9 della legge regionale n. 42/1986 — concernente l'autorizzazione agli scarichi delle fognature esistenti — nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'avvenuto adeguamento da parte degli scarichi delle fognature pubbliche esistenti, ai limiti di accettabilità previsti dalla legge regionale n. 7/1983 e successive modifiche (v. comma terzo e quarto dell'art. 9) e non anche al rispetto dei più restrittivi limiti statali, ha esteso allo scarico in questione la applicabilità delle più permissive tabelle regionali, rendendola obbligatoria, altresì sanzionandola — come semplice illecito amministrativo — con il successivo art. 11 lettera b) n. 2 primo alinea.

Da tutto ciò si desume che la regione Emilia Romagna ha posto in essere una disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature perfetta, autonoma e debitamente conchiusa in sé, vero e proprio esercizio della cd. potestà legislativa cd. concorrente o ripartita di cui all'art. 117 primo comma, della Costituzione.

Così facendo ha però finito con l'esercitare un potere legislativo che, nella presente materia, non risulta esserle stato attribuito da alcuna norma.

È infatti opinione consolidata quella secondo la quale la tutela delle acque superficiali e in genere dei corpi ricettori indicati nell'art. 1 della legge statale n. 319/1976 non rientra tra le materie oggetto della potestà legislativa ripartita o concorrente di cui al primo comma, art. 117 della Costituzione:

«La lettura e la ratio della legge Merli sono ispirate al principio di una valutazione preventiva della compatibilità di tutti gli scarichi alle esigenze di tutela dell'ambiente in una delle risorse fondamentali, l'acqua. La eventuale disciplina regionale prevista dall'art. 14 della legge n. 319/1976 ha funzione soltanto integrativa della normativa statale che stabilisce per tutti gli scarichi sia l'obbligo della autorizzazione sia l'obbligo della osservanza dei limiti tabellari. Non bisogna, dunque, confondere l'autorizzazione che è sempre necessaria in base alla legge nazionale, con il suo "contenuto" che può essere meglio "definito" dalle regioni, con prescrizioni più restrittive in sede di recupero della qualità delle acque» (v. espressamente cass. pen. III, del 30 maggio 1989 n. 7769 imp. Console).

«Gli standard di cui alla tabella G legge n. 319/1976 rappresentano un parametro di carattere generale alla cui osservanza si è sempre obbligati in virtù del disposto dell'art. 9 della legge n. 319/1976. Ne deriva che proprio per assicurare uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale, i limiti predetti non sono mai derogabili dagli enti locali in senso peggiorativo ma soltanto in modo più rigoroso» (v. espressamente cass. pen. III, 20 giugno 1991 n. 6846 in riv. pen. 1992, p. 261).

«L'art. 14 della legge n. 319/1976 (vale a dire l'articolo che demanda alle regioni di definire con i rispettivi piani di risanamento delle acque la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, n.d.r.) va interpretato nel senso che le regioni nel redigere i piani regionali di risanamento delle acque (art. 4 lett. a) e nel predisporre (art. 4 lett. e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'art. 2, devono necessariamente attenersi ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge Merli, potendole renderle più restrittive ma mai violare. Tale conclusione trova una letterale puntualizzazione nell'uso del prenome "essi" nel secondo comma dell'art. 9 citato. "Essi" sono i limiti di accettabilità» (v. esattamente Corte cass. III, 20 febbraio 1990, ric. Armuzzi, in Foro It. 1991, fasc. 10, II, p. 589).

«Le sanzioni previste dalla legge n. 319/1976 per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi non sono subordinate all'intervento della disciplina regionale ex art. 14 della stessa legge, in quanto tali limiti sono, sul piano nazionale e secondo una disciplina uniforme, anzitutto quelli fissati dalla legge statale mediante le tabelle ad essa allegate di immediata e generale applicazione una volta cessato il regime transitorio degli scarichi, mentre l'eventuale disciplina regionale, prevista dal citato art. 14, ha funzione soltanto integrativa della normativa statale» (v. esattamente cassazione III, 3 marzo 1992, n. 2331, proc. rep. circ. Ascoli Piceno).

In altri termini, quindi e riassunto, il legislatore regionale ha dettato la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature nell'esercizio di una competenza normativa autonoma (che non gli competeva) anziché nell'esercizio di una competenza normativa di mera attuazione ed integrazione della normativa statale la cui portata è stata di conseguenza ampliata e resa illegittimamente meno rigorosa, in violazione dell'art. 117 c.p.v. della Costituzione, non potendo — come sopra visto — il legislatore regionale ampliare e quindi rendere più permissivi i limiti tabellari previsti dalla legge statale.

Ugualmente appare non manifestamente infondato anche l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale denunciato dal p.m.

La migliore opinione dottrinale e giurisprudenziale (che ha avuto recente ed autorevole avallo ad opera della Corte di cassazione sezione unite del 31 maggio 1991, imp. Valiante) ritiene fondatamente che i reati previsti dagli artt. 21 e seguenti della legge n. 319/1976 non possono considerarsi come «reati propri» configurabili quindi solo nei confronti dei responsabili di scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Viceversa tali reati possono configurarsi anche nei confronti di titolari degli insediamenti civili, cui vanno equiparati gli enti gestori di pubbliche fognature, trovando tale equiparazione un preciso riferimento normativo nel più volte citato art. 14 della legge n. 319/1976 e trovando altresì giustificazione nella circostanza oggettiva che gli scarichi delle pubbliche fognature recapita o i propri reflui nei corpi ricettori oggetto della tutela legislativa statale.

Si è pertanto ritenuto (v. ad es. Corte di appello di Bologna, del 16 marzo 1992, imp. Veneziani) che anche i titolari di enti gestori di fognature pubbliche possono rendersi autori della contravv. ex art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 qualora lo scarico non rispetti i limiti di cui alle tabelle statali.

Tale opinione evidenzia la non manifesta infondatezza del dedotto profilo di incostituzionalità degli articoli 9 e 11, lettera b) n. 2, primo alinea della legge regionale n. 42/1986, per contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

È opinione assolutamente pacifica e consolidata che le regioni così come non possono configurare nuove ipotesi di reati diverse da quelle previste dalla legislazione regionale, così, nel contempo, non possono rendere lecito penalmente un comportamento punito dalla legge statale come reato.

Tale riserva di legge statale in materia penale pare essere stata scalfita dalla legislazione regionale più volte ricordata.

In buona sostanza, la legislazione regionale, con l'art. 9 della legge n. 42/1986, consente ai titolari di scarichi di pubbliche fognature di adeguarsi a limiti tabellari superiori a quelli previsti dalle tabelle statali ex legge n. 319/1976; il successivo art. 11 sanziona in via amministrativa la violazione di tale obbligo.

Ne consegue che, in mancanza di tale normativa regionale, il responsabile dell'ente gestore della pubblica fognatura che scarica in acqua o in altro corpo ricettore non osservando i limiti massimi stabiliti dalle tabelle statali deve essere punito ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge Merli; viceversa la emanazione degli artt. 9 e 11 citati consente al predetto soggetto di immettere nell'ambiente scarichi e reflui, con alcuni parametri (tra cui quello, rilevante ai fini del presente processo, dell'azoto ammoniacale) superiori ai limiti massimi di accettabilità stabiliti dalle tabelle statali allegata alla c.d. legge Merli, con relativa sottrazione alla sanzione penale prevista, per la medesima condotta, dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976.

Tutto ciò comporta una violazione della riserva di legge statale in materia penale di cui all'art. 25 della Costituzione.

Né a modesto avviso di questo pretore le cose cambiano anche volendo aderire a quell'orientamento dottrinale autorevole (contra, per altro sul punto cass. pen. III del 12 maggio 1992, imp. Sgaggero) secondo il quale, in presenza di violazione di limiti tabellari da parte dei reflui delle pubbliche fognature, è ipotizzabile la violazione di cui all'art. 22 della legge Merli, dovendosi l'art. 21, terzo comma, citato applicare, in virtù del principio della tassatività della fattispecie penale, nei confronti dei soli titolari di insediamenti produttivi.

Si può comunque ipotizzare una violazione dell'art. 25 della Costituzione posto che anche in tal caso, — stante la illegittimità per i motivi più sopra illustrati dei più permissivi ed ampi limiti tabellari introdotti dalla normativa regionale, — viene ad essere penalmente lecito uno scarico di pubblica fognatura che pure presenta limiti tabellari superiori a quelli, inderogabilmente fissati nel massimo, dalla legislazione statale.

Né quanto sopra affermato pare essere smentito dal testo dell'art. 9 secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle provincie autonome di Trento e Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la sanzione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali».

Manca, nella fattispecie, il presupposto di tale norma, vale a dire il medesimo fatto punito sia come illecito amministrativo dalla legislazione regionale sia come illecito penale dalla legislazione statale.

Ci si trova, viceversa, in presenza di un fatto diverso a seguito della introduzione da parte della regione di limiti tabellari più ampi e permissivi di quelli previsti dalla legislazione statale, con conseguente riduzione dell'ambito di estinzione della normativa penale.

Rilevanza della questione.

Non pare si possano spendere eccessivi commenti per affermare che il presente giudizio non può essere definitivo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Dalla esperita istruttoria dibattimentale (v. testi rescussi, verbale di ispezione e prelevamento nonché verbale di analisi) si può affermare che nell'ambiente sono stati immessi reflui derivanti dalla pubblica fognatura in questione presentanti un parametro — quello dell'azoto ammoniacale — superiore al limite massimo previsto al riguardo dalla tabella A allegata alla legge Merli.

Le attività di campionamento e di analisi risultano essere state effettuate nel rispetto delle procedure previste, con particolare riferimento al tipo di campionamento eseguito nonché al rispetto delle garanzie difensive.

Il fatto appare essere stato, correttamente, attribuito all'imputato, nella sua qualità di direttore generale dell'azienda gas acqua consorziale (A.G.A.C.) titolare della pubblica fognatura in questione.

Né *ad abundantiam*, a tale proposito, sono state avanzate eccezioni in corso di causa.

Ciò detto in ordine all'elemento materiale del reato, si deve però aggiungere che la configurabilità rimane esclusa delle ricordate norme regionali posto che è pacifico in atti (v. dichiarazioni dei testi e referto analitico) che la quantità di azoto ammoniacale riscontrata in concreto — pari a 45 mg/lt — da un lato supera i limiti di cui alle tabelle statali A e C (fissati rispettivamente in 15 e 30 mg/lt) mentre dall'altro rientra nel limite previsto dalla tabella regionale II (50 mg/lt) applicabile nella fattispecie (v. sempre dichiarazioni dei testi), alla luce delle caratteristiche della pubblica fognatura in questione (carico inferiore a 10.000 abitanti).

Né, a modesto avviso di questo pretore, la rilevanza della presente questione di illegittimità costituzionale può essere esclusa dalla ipotizzabile mancanza dell'elemento psicologico del reato, in applicazione dei principi elaborati in tema di buona fede nelle contravvenzioni e/o dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1989.

Aderendo a quanto affermato dal p.m. al riguardo, si può affermare che una ipotizzabile assoluzione per siffatto motivo postula comunque la necessità di prevedere come reato ai sensi della legge Merli il fatto oggetto di processo, circostanza che allo stato pare essere esclusa dalla vigenza della più permissiva e censurata normativa regionale.

Né certo, per concludere, appare possibile procedere alla semplice disapplicazione di tale normativa regionale alla stregua di un semplice atto amministrativo (v. Corte costituzionale n. 285/1990).

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante, nel processo penale n. 3062/1992 regolamento generale, nei confronti di Reggiani Roberto — in rubrica meglio identificato — e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 11, lettera b) n. 2, primo alinea della legge regionale della regione Emilia Romagna del 29 novembre 1986, n. 42 in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri ed al sig. Presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna e comunicata ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al sig. presidente del consiglio regionale dell'Emilia Romagna.

Montecchio Emilia, addì 25 settembre 1992

Il pretore: BRUSATI

92C1324

N. 763

*Ordinanza emessa il 6 luglio 1992 dal tribunale di Varese
nel procedimento penale a carico di Rumori Fulvio*

Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare - Preclusione per lo stesso di ottenere il proscioglimento in fase predibattimentale - Disparità di trattamento tra imputati.

(C.P.P. 1988, art. 23).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Sulla eccezione del p.m. sentiti i difensori della p.c.e. dell'imputato ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con atto in data 23 gennaio 1991 Salerno Giuseppe si querelava nei confronti di Rumori Fulvio in ordine ai delitti di lesioni volontarie gravi, minaccia, percosse e danneggiamento e per altri eventuali reati ravvisabili dall'A.G.

Con decreto di citazione a giudizio in data 3 luglio 1991, notificato all'imputato in data 21 gennaio 1992 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Varese, disponeva la citazione dell'imputato innanzi al pretore di Varese per l'udienza del 13 marzo 1992.

In detta udienza, a seguito di eccezione di incompetenza per materia, sollevata dal p.m., il pretore di Varese, considerato che la malattia aveva avuto una durata di 90 giorni, dichiarava la propria incompetenza per materia e disponeva, ai sensi dell'art. 23 del c.p.p., la trasmissione degli atti al tribunale di Varese.

In seguito a tale sentenza il presidente del tribunale fissava, ex art. 465 del c.p.p., l'udienza odierna per il dibattimento.

Ciò premesso si rileva:

l'art. 23 del codice di rito dispone che ove il giudice del dibattimento di primo grado dichiara per qualsiasi causa la propria incompetenza «ordina la trasmissione degli atti al giudice competente».

Tale giudice (stante il divieto di regressione del procedimento) è, ovviamente, il giudice del dibattimento.

È evidente, però, che nella ipotesi in cui, come in quella di specie, il procedimento venga trasmesso dal pretore al tribunale (competente per materia) l'imputato verrebbe privato dell'udienza preliminare.

Tale situazione determina una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quegli imputati per i quali sin dall'inizio il procedimento è instaurato innanzi al giudice competente (in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione).

In tale ultima ipotesi, infatti, l'imputato partecipa alla udienza preliminare innanzi al g.i.p. che si svolge in camera di consiglio. Nell'altro caso, invece, l'imputato, pur potendo essere prosciolto o assolto subisce un pubblico dibattimento, privato pertanto della riservatezza dell'udienza camerale. Ne discende la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 23 del c.p.p. nella parte in cui lo stesso prevede la trasmissione diretta degli atti al tribunale competente per il giudizio in caso di affermata incompetenza per materia da parte del pretore.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo pendente nei confronti di Rumori Fulvio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al p.m. in sede, alla parte civile, all'imputato e ai loro difensori (cosa avvenuta mediante la lettura della presente ordinanza in pubblica udienza) nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Varese, addì 6 luglio 1992

Il presidente: POLIDORI

92C1325

N. 764

Ordinanza emessa il 7 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 novembre 1992) dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Cagliari, sul ricorso proposto da Fasciolo Giovanni Battista contro U.S.L. n. 18 di Senorbi.

Farmacia - Esercizio farmaceutico - Decadenza automatica dei farmacisti condannati alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici - Mancata previsione della possibilità di graduazione della sanzione in relazione alla gravità del reato commesso - Violazione del principio della congruità e ragionevolezza della sanzione rispetto all'illecito - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988 relativa alla decadenza automatica dei pubblici dipendenti.

(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 14).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 385/1986 proposto da Giovanni Battista Fasciolo rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Astolfi e Beniamino Piras ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Cagliari, via Maddalena n. 40; contro l'unità sanitaria locale n. 18 di Senorbi in persona del presidente del comitato di gestione in carica, non costituito in giudizio; per l'annullamento della deliberazione n. 872 del 18 dicembre 1985 con cui il comitato di gestione ha dichiarato la decadenza del dott. G. Battista Fasciolo dall'autorizzazione all'esercizio di titolare in gestione provvisoria della sede farmaceutica del comune di Pimentel;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 7 aprile 1992 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;

Udito l'avv. G. Piras per delega dell'avv. B. Piras per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il dottor Giovanni Battista Fasciolo era titolare di una farmacia posta in Cagliari, viale Marconi n. 4.

A seguito di una condanna penale, al dottor Fasciolo venne comminata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per un periodo di due anni e sei mesi.

In attesa della sentenza definitiva, egli venne in un primo momento sospeso dalla professione; in seguito la sospensione venne revocata.

Con nota n. 10825 del 14 maggio 1981, l'assessorato alla Sanità della regione autonoma della Sardegna avviava nei confronti del dottor Fasciolo un procedimento disciplinare che, peraltro, venne sospeso con nota n. 11151 del 18 maggio 1981.

Lo stesso dottor Fasciolo ottenne in data 28 aprile 1982 la gestione provvisoria della farmacia di Pimentel ma, a seguito della sentenza definitiva di condanna, dovette chiudere la farmacia per scontare il residuo periodo di interdizione.

Successivamente, egli è venuto a conoscenza che la regione Sardegna aveva in corso l'assegnazione della farmacia di Pimentel ad altro farmacista, senza dargliene comunicazione. Inoltre, la U.S.L. n. 18 di Senorbi ha deliberato la decadenza del ricorrente dalla gestione provvisoria della farmacia di Pimentel.

Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato dal dottor Fasciolo per i seguenti motivi:

1) La pronuncia di decadenza dalla gestione provvisoria di una farmacia competerebbe al medesimo organo che la concede, e cioè l'assessore alla sanità della regione Sardegna violerebbe pertanto l'art. 129 del t.u.l.s. approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e gli artt. 6 e 11, n. 5 della legge regionale sarda 27 aprile 1984, n. 12 il provvedimento col quale il comitato di gestione della U.S.L. n. 18 di Senorbi decretava la decadenza del dottor Fasciolo dalla gestione della farmacia di Pimentel;

2) L'amministrazione non avrebbe concesso al dottor Fasciolo la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni prima della definitiva pronuncia di decadenza.

Ciò avrebbe avuto una particolare rilevanza perchè l'art. 14 della legge 2 aprile 1968, n. 475 dispone la decadenza «quando la condanna non sia pronunciata per reati di carattere politico», ma al ricorrente non sarebbe stata offerta la possibilità di provare l'eventuale carattere politico dei reati commessi per evitare il provvedimento sfavorevole.

Se poi si ritenesse che la U.S.L. non era tenuta a contestare alcunché al ricorrente, l'art. 14 della legge n. 475/1968 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

3) L'art. 14 della legge n. 475/1968, che prevede che il titolare della farmacia condannato all'interdizione — perpetua o temporanea — dai pubblici uffici decade dalla titolarità, violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

Difatti per i farmacisti pubblici sarebbe prevista la destituzione di diritto solo in caso di condanna per specifici delitti o che comporti l'interdizione perpetua di pubblici uffici, mentre la norma richiamata non porrebbe analoghe limitazioni.

Con ordinanza presidenziale n. 284/1988 è stato chiesto all'amministrazione il deposito di tutti gli atti necessari per la decisione della causa, che, alla pubblica udienza del 7 aprile 1992, è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Col primo motivo di ricorso il dottor Fasciolo lamenta l'assoluta incompetenza della U.S.L. n. 18 ad emettere un provvedimento di decadenza dalla gestione provvisoria di una farmacia.

Sostiene cioè il ricorrente che le gestioni provvisorie delle farmacie vengono assegnate dall'assessore regionale alla sanità; come tali, esse dovrebbero essere revocate solo da lui e non dalla U.S.L.

Prosegue ancora il ricorrente sostenendo che, nel caso in esame, non si applicherebbe l'art. 11, n. 5 della legge regionale sarda n. 12/1984 che attribuisce alle U.S.L. «..... la pronuncia di decadenza dall'autorizzazione dell'esercizio farmaceutico» in quanto la norma sarebbe riferita solo ad un conferimento definitivo della gestione.

Il conferimento temporaneo della gestione di una farmacia avrebbe invece natura e caratteristiche notevolmente differenti e, come tale, non potrebbe essere assimilato a quello definitivo.

In realtà, la norma in discorso non pone alcuna distinzione tra conferimento in via temporanea e definitiva e parla unicamente di decadenza. Non si ravvisa pertanto alcuna sostanziale differenza tra i due tipi di conferimento della gestione, ai fini della pronuncia di decadenza; entrambi hanno le medesime caratteristiche, e si differenziano solo per quanto attiene alla loro durata.

La norma dell'art. 11, n. 5 della legge regione Sardegna n. 12/1984 trova quindi concreta applicazione anche nelle fattispecie in esame, con la conseguenza che il primo motivo di ricorso non può venire accolto.

Il ricorrente, nel secondo motivo, lamenta il fatto che non gli sia stata concessa la possibilità di esporre le proprie argomentazioni difensive prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio.

Tale circostanza, peraltro, è assolutamente irrilevante in quanto l'art. 14 della legge n. 475/1968 dispone automaticamente la decadenza dalla titolarità della farmacia, in presenza di determinati presupposti.

D'altronde è privo di pregio il richiamo alla possibilità di dimostrare il carattere politico della pronuncia (che escluderebbe la sanzione della decadenza) trattandosi di una norma evidentemente datata e comunque certamente non applicabile al reato commesso dal ricorrente.

Peraltro, l'effetto automatico della decadenza riconosciuto dalla norma alla condanna induce il collegio a considerare se tale effetto non contrasti con qualche principio costituzionale.

Va rilevato che la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi su casi analoghi, in particolare modo con la sentenza n. 971 del 12-14 ottobre 1988. In tale occasione, la Corte ha rilevato come l'ordinamento tenda ad escludere ipotesi in cui l'amministrazione commini sanzioni disciplinari senza alcun adeguamento al caso concreto. La tendenza dell'ordinamento, cioè, è quella di applicare il principio della gradualità della pena in funzione della gravità concreta del fatto commesso, estendendolo anche al sistema delle sanzioni disciplinari.

La Corte costituzionale ancora osservava nella citata sentenza come vada ottemperato l'intento del legislatore di rendere omogenea tutta la disciplina riguardante il pubblico impiego, evitando situazioni di disparità di trattamento, soprattutto in materia disciplinare. Conseguentemente, in quella circostanza si era concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 85 del t.u. impiegati civili dello Stato e di altre norme analoghe che prevedevano automaticamente la decadenza definitiva dai pubblici uffici come conseguenza penale di specifici reati.

Nel caso ora in esame, l'art. 14 della legge n. 475/1968 dispone automaticamente la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di una farmacia per effetto di condanna che comporti interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero dalla professione.

Questo articolo, dunque contiene disposizioni normative analoghe a quelle originariamente previste dall'art. 85 del t.u. impiegati civili dello Stato, e pertanto esso sembra andare contro sia il generale principio secondo cui la sanzione disciplinare va graduata in funzione della gravità della pena comminata, sia quello della uniformità di trattamento tra soggetti che si trovano in uguali posizioni in ossequio al disposto di cui all'art. 3 della Costituzione.

L'esame della legittimità costituzionale della norma in discorso è rilevante ai fini della trattazione della causa, posto che il Collegio ritiene — come si visto — di non poter accogliere i primi due motivi di ricorso proposti dal dottor Fasciolo. Ritiene inoltre, per le considerazioni suesposte, che i due rilievi di illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge n. 475/1968 — per violazione del principio di graduazione della sanzione disciplinare alla pena comminata e dell'art. 3 della Costituzione — non siano manifestamente infondati.

Lo stesso ricorrente per giunta pone, nel terzo motivo di ricorso, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 per violazione dell'art. 3 della Carta, ma per un differente profilo rispetto a quello appena visto. Egli fa rilevare, in particolar modo, una disparità di trattamento dei farmacisti privati rispetto a quelli pubblici, per i quali è prevista la destituzione di diritto solo in caso di condanna per specifici delitti che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Non vi sarebbe ragione alcuna per disciplinare in modo differente il sistema delle sanzioni disciplinari per i farmacisti, a seconda che questi operino privatamente o in strutture pubbliche.

Il collegio, ritiene che anche tale questione sia non manifestamente infondata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, oltre che essere rilevante ai fini della decisione della causa, come si è detto più sopra.

Appare dunque opportuno sottoporre al giudizio della Corte costituzionale i tre profili di incostituzionalità dell'art. 14 della legge n. 475/1968 ora esposti, sospendendo, nel frattempo, il giudizio sul ricorso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1968, n. 475, per contrasto co il principio della graduazione della sanzione disciplinare e con l'art. 3 della Costituzione sui profili indicati in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio sul ricorso fino alla decisione della medesima Corte.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso, in Cagliari, in camera di consiglio il 7 aprile 1992 dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

Il presidente: SASSU

Il consigliere estensore: SILVESTRI

Il consigliere: STARA

92C1326

N. 765

*Ordinanza emessa il 19 settembre 1992 dal pretore di Salerno
nel procedimento penale a carico di Donnici Angelo*

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160 cpv.).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nel procedimento penale n. 2522/91 D r.g. notizia reato a carico di Donnici Angelo, nato il 5 gennaio 1934, a Mormanno (Cosenza);

Letta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, avanzata da procuratore della Repubblica in data 4 agosto 1992 e pervenuta a quest'ufficio il 13 agosto 1992;

Rilevato che, trattandosi di contravvenzione all'art. 8 del d.P.R. n. 547 del 1955 (punita con la sola ammenda a norma del disposto di cui all'art. 389, lett. c dello stesso d.P.R.), commessa in data 24 agosto 1990, risulta coperta, alla data del 24 agosto 1992, dalla prescrizione biennale prevista dall'art. 157, primo comma, n. 6), c.p., non essendo intervenuti fatti sospensivi e interruttivi del corso di essa;

Ritenuto tuttavia che la norma di cui all'art. 160, cpv., c.p., non contemplando la richiesta di emissione di decreto penale di condanna tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, opera — in contrasto col disposto dell'art. 3 della Costituzione — una ingiustificata e illogica differenziazione, che naturalmente si traduce in un diseguale trattamento dei cittadini di fronte alla legge, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 del c.p.p.), invece inclusa tra detti atti; dal momento che entrambe le richieste concretizzano una specifica attività dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale, la cui inerzia, nel procedimento speciale per decreto, viene meno, con la richiesta di emissione di questo, proprio nella stessa misura in cui ciò si verifica, nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio: onde non si appalesa alcuna ragione plausibile per non riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di emissione di decreto penale, la quale, del tutto al pari dell'altra, è chiara espressione della volontà di non rinunciare all'esercizio di punire da parte dell'organo a tale azione preposto (art. 112 della Costituzione) e, quindi ugualmente idonea a escludere la contraria presunzione su cui si fonda l'istituzione della prescrizione;

Considerato che la questione, così di ufficio sollevata, oltre che non manifestamente infondata, risulta altresì rilevante nel procedimento in corso, in quanto, ove fosse accolta la tesi sopra esposta, dovrebbe escludersi, nel caso in esame, l'operatività della prescrizione, dato che la richiesta di emissione di decreto penale risulta non solo datata 4 agosto 1992, ma pervenuta a quest'ufficio il 13 agosto 1992 e, pertanto, in tempo utile, per interrompere il corso della prescrizione biennale, maturata infatti, altrimenti, il 24 agosto 1992;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; sospeso il giudizio in corso, dichiara, di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 dell. Costituzione, della norma dell'art. 160, capoverso, codice penale, laddove non prevede, tra gli atti che interrompano il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, previa notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione di essa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.

Salerno, addì 19 settembre 1992

Il consigliere pretore: CASO

92C1327

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 35/B
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabalini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- ◇ CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Caprighione, 42-44
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfiere, 364
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ LIBreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- ◇ LIBreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ RAGUSA
Libreria E. GIGI IO
Via IV Novembre, 39
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Profilo SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 5 1 0 9 2 *